

STATUTO

MANI TESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCAFA PE VIA SALITA
PACCHIAROTTI 1

Numero REA: PE - 154059

Codice fiscale: 02105000687

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2018 - Statuto completo	2
--	---



Giovanni Maria Plasmati

All. "A" ad atto racc. n. 4217

STATUTO DELLA

COOPERATIVA S.R.L. SOCIALE MISTA

"MANI TESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Scafa (Pe), la Società cooperativa denominata

"MANI TESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2040** e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

La cooperativa conformemente alla legge 381/91 e le successive modifiche ed integrazioni, non ha lo scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni;

b) lo svolgimento di impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate

	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai	
	sensi degli artt. 1, lettera b), e art.4 della legge n. 381/1991 e successive	
	modificazioni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con	
	lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	

	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi sia soggetti pubblici	
	che privati.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della società così come sopra definito nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati; considerata, inoltre, la	
	circolare n. 153 del 1996 del Ministero del Lavoro relativa alla legittimità di	
	cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio	
	e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da	
	postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative	
	sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai	
	fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa,	
	nonché la circolare dell'I.N.P.S. n. 89 del 1999 per cui le cooperative sociali ad	
	oggetto plurimo "devono avere due gestioni nettamente separate, tali da consentire	
	il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente	
	normativa sulle due diverse fattispecie e pertanto, per l'assolvimento degli	
	adempimenti contributivi vanno attribuiti due numeri di matricola".	
	Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera a) di cui al primo	
	comma del precedente art. 3) la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in	
	appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio	
	sanitari e/o educativi:	

	- prestazione di servizi sociali e sanitari ed educativi di qualunque genere, con	
	qualsiasi mezzo (es. telessistenza e telesoccorso) e in qualunque struttura idonea,	
	anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini, minori e famiglie disagiate,	
	diversamente abili e qualunque categoria appartenente alle fasce deboli sociali,	
	offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di	
	riposo RSA e RA, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia,	
	sui pulmini;	
	- prestazione di servizi di segretariato sociale;	
	- prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi anche	
	intergenerazionali destinati alle fasce protette individuate nella legge 381/1991	
	lettera A e successive modifiche.	
	Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera b) di cui al primo	
	comma del precedente art. 3) la cooperativa potrà svolgere attività diverse ma	
	correlate di cui al punto 1), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/1991 e successive modifiche ed	
	integrazioni, quali:	
	- progettazione, costruzione, organizzazione e gestione con servizi global-services	
	strutture residenziali o semi residenziali o di luoghi comunque atti o idonei ad	
	esercitare i servizi di cui al punto 1 del presente articolo;	
	- fornitura di servizi ad integrazione di cui al punto 1 del presente articolo quali a	
	titolo esemplificativo: fornitura di pasti a domicilio, pulizie, servizi di prenotazione	
	esami, ritiro di farmaci, copie cartelle cliniche, referti, servizi di trasporto e	
	accompagnamento, visite specialistiche, dimissioni, prelievi di sangue, raggi, tac,	
	risonanza, ecc. e qualsiasi attività atta a sopperire le esigenze della vita	
	quotidiana, servizi di assistenza tecnica per pratiche amministrative.	

	I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma	
	correlata, come indicato nella Circolare n. 53 del 8 novembre 1996 sopra	
	richiamata e con riferimento all'art. 1 della Legge 381/1991 e le successive	
	modifiche ed integrazioni, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle	
	finalità attribuite alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario	
	collegamento funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione	
	amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla vigente normativa. La Cooperativa potrà svolgere, nei limiti e	
	secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, qualunque altra attività	
	connessa o affine alle attività sopra elencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Potrà dare adesione e partecipazione ed Enti od	
	organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a Enti pubblici e/o privati, consorzi e ad altre	
	organizzazioni frutto dell'associazionismo. Le attività di cui al presente oggetto	
	sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	

	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La	
	Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa	
	non può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.	
	La società potrà svolgere dette attività in piena conformità alla legislazione vigente	
	e con espressa esclusione dell'esercizio delle attività finanziarie, di partecipazione	
	e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. Alla società è comunque	
	precluso l'esercizio delle attività riservate a iscritti negli Albi Professionali e le	
	attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 al	
	D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive	
	modifiche e integrazioni e ciò sia direttamente che attraverso società partecipate;	
	alla stessa sono comunque precluse tutte le attività che per legge sono riservate a	
	soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o dai soci.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui al	
	punto 1) dell'oggetto sociale della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazione	
	lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati alle	
	allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo;	
	b) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche anche appartenenti alle categorie di	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4) della legge n. 381/1991, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui al punto 2) dell'oggetto sociale della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazione lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe	

	e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo; ;	
	c) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività	
	gratuitamente, elusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della	
	legge 381/91 nei limiti previsti dalla legge.	
	Le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91,	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle	
	attività di cui al punto 2) dell'oggetto sociale della cooperativa e, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, essere socio della cooperativa stessa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle	
	Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	

	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	

	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	

	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	

	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo	
	del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	

	esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in	
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	

	per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva	
	l'attività di volontariato;	
	- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 10 (dieci) giorni per adeguarsi	
	- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 10	
	(dieci) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	- nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento	
	aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente	
	statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori;	
	- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale.	
	I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- n. 1 (uno) voto fino a euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) di capitale sottoscritto;	
	- n. 2 (due) voti oltre euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a	
	semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00). Il valore della quota detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio e il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con	
	decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in	
	materia.	
	Il progetto di bilancio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Il Bilancio d'esercizio e il bilancio Sociale devono essere depositati in Camera di	
	Commercio entro i termini di legge una volta approvati dall'assemblea.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	

	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di	
	soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	

	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio d'esercizio e destina gli utili;	
	- approva il bilancio sociale;	
	- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	- procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve	
	essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	

	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 8 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei	
	Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	

	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 3 voti come appresso specificato:	
	- n. 1 (uno) voto da euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capitale sottoscritto in su.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	

	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco	
	o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	

	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della	
	nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili	
	Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori	
	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori	
	e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le	
	seguente condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	

	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	

	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può	
	essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	

	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso	
	conferito, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale è nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2397 e	
	seguenti c.c. e svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 112 del	
	2017.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non operatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	

	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00 (euro	
	duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	- tre, per le altre controversie;	
	- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per	
	decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel	
	precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	

	non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui	
	all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi	
	dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	

37 di 38

38 di 38